

COMUNE DI ROVATO

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDO DI ALLOGGI COMUNALI AL FARMACISTA E CUSTODE CIMITERO E
MACELLO COMUNALE**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 12.10.1987)

ARTICOLO - 1

L'Amministrazione Comunale di Rovato pone a disposizione alloggi, di proprietà od appositamente assunti in locazione, delle seguenti categorie di dipendenti di ruolo:

- a - farmacista
- b - custode macello
- c - custode del cimitero di Rovato Centro.

ARTICOLO - 2

Quale contropartita alla concessione dell'alloggio i dipendenti sono tenuti a garantire le seguenti prestazioni, oltre a quelle proprie assegnate al posto d'organico:

- a - farmacista: effettuazione dei turni di guardia farmaceutica notturna e diurna, secondo i turni assegnati dalla competente USSL. Tale concessione verrà automaticamente a cessare laddove l'Amministrazione, nella attuale sede od in una nuova sede della Farmacia, appresti apposito locale e servizi a disposizione del farmacista di volta in volta incaricato delle guardie.
- b - custode macello: apertura e chiusura del macello e tutte le prestazioni richieste dall'Amministrazione, dai veterinari e dai privati.
- c - custodi cimiteri comunali: apertura e chiusura, anche in giornate festive, per l'accesso al pubblico, per funzioni religiose e per particolari ricorrenze od esigenze.

ARTICOLO - 3

L'Amministrazione Comunale pone a disposizione tali alloggi senza reclamare alcun canone, intendendo lo stesso compensato con le prestazioni cui i dipendenti sono tenuti a norma dell'art. 2.

ARTICOLO - 4

Faranno carico ai dipendenti le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, gas, telefono etc. e manutenzione ordinaria dell'alloggio: faranno invece carico all'Amministrazione le spese per eventuali manutenzioni straordinarie.

ARTICOLO - 5

Nel caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa il dipendente è obbligato a rilasciare l'alloggio entro la data di cessazione stessa. In casi di comprovata necessità l'Amministrazione Comunale potrà concedere una proroga non superiore a mesi 6 e per il periodo intercorrente fra la cessazione dal servizio e la data di rilascio dell'alloggio, il dipendente corrisponderà all'Amministrazione il canone d'affitto, calcolato a mente della legge n. 392/78 sull'equo canone.